Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.

Art. 4

(2)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SNAM SpA contributi << una tantum >> per la costruzione di condotte ad alta pressione necessarie per allacciare le reti interne dei Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile.

Il costo delle opere ammissibile a contributo viene determinato di volta in volta con provvedimento dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del diametro e della lunghezza della tubazione.

La misura massima del contributo di cui al primo comma del presente articolo viene fissata nel 50% del costo come sopra determinato.

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 70/1982

2 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 60/1986